

IL PRESIDENTE

Prot. n. 286-2020 - PRES

Ill.mo
Assessore Regionale dell'energia
e dei servizi di pubblica utilità
Dott. Alberto Pierobon
assessore.energia@regione.sicilia.it
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, 31 agosto 2020

Oggetto: *Manifestazione di interesse per la creazione di una lista di imprese di fiducia per i lavori di efficientamento energetico del Castello Utveggio. (prot. 27668 del 12.08.2020)*

Caro Assessore,

mi permetta di rivolgermi direttamente a Lei, approfittando della cordialità e della disponibilità che ha, sempre, riservato a me ed alla mia Associazione, per porre alla Sua attenzione il bando in oggetto, i cui termini formalmente sono scaduti, ma che pone questioni di grande rilevanza, che, a mio avviso, meritano, comunque di essere affrontati.

Una prima questione riguarda i tempi concessi per la presentazione delle manifestazioni di interesse: il primo avviso del bando, pubblicato il 6 agosto 2020, poneva come scadenza il 17 agosto (11 giorni). La successiva rettifica del 12 agosto reiterava il tempo di dieci giorni per la presentazione delle richieste. **Tutto ciò in pieno ferragosto e senza alcuna motivazione dell'urgenza!**

La seconda questione riguarda la richiesta che il possesso dei requisiti di qualificazione venga dimostrata, oltre che con la qualificazione SOA, anche, con ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali.

Su questo punto, premesso che è principio generale, negli appalti pubblici di lavori, che **l'attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare**, senza che vi sia la necessità (o meglio l'onere) per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione (a maggior ragione, se connessi all'espletamento di lavorazioni analoghe), esiste una Delibera dell'ANAC (Delibera n. 1362 del 20 dicembre 2017) su un caso pressochè identico, relativo anch'esso ad una indagine di mercato, finalizzata all'individuazione degli operatori

economici da invitare alle procedure negoziate.

Di tale Delibera, a sostegno della mia contestazione, Le riporto testualmente le considerazioni in essa contenute, ovvero:

1. *“ che, con specifico riferimento al requisito dell’attestazione SOA, ferma restando la vigenza del regime transitorio di cui all’articolo 216, secondo cui, fino all’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 83 sul sistema di qualificazione, trovano applicazione le disposizioni del d.p.r. n. 207/2010 e, nello specifico, quanto sancito dall’articolo 60 del citato decreto secondo cui la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti di importo superiore a 150.000 euro e, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 61, comma 6 (concernente la qualificazione per gli appalti di importo superiore a 20.658.000) e dall’articolo 62 (relativo alle imprese stabilite negli altri Stati), **l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal regolamento**”;*
2. *“che il citato principio per il quale il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, risponde al **divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione** (cfr. parere n. 108 del 9 giugno 2011) ed è confermato dall’Autorità nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, nel quale è stato precisato che l’attestazione di qualificazione costituisce situazione abilitante alla partecipazione ad una procedura di gara, pertanto l’impresa deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione all’atto della presentazione delle offerte e la stessa deve valere alla scadenza della presentazione delle offerte e permanere per l’intera durata del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione, per l’intera durata dell’appalto”;*
3. *“che nella linee guida n. 4, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, in corso di aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, è ulteriormente precisato che **l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti**”.*

Per tutto quanto sopra detto Le chiedo se non ritenga opportuno far riaprire i termini per la manifestazione di interesse, consentendo di partecipare alle imprese che, ragionevolmente, a ferragosto erano in vacanza ed eliminando, contestualmente, le anomalie sulla qualificazione.

Certo che Lei valuterà con attenzione la mia richiesta, Le porgo
Distinti Saluti.

Il Presidente
Avv. Massimiliano Miconi

